

# Special Assist



*Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:  
Lelio Cacciapaglia*

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

*Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13*

**SPECIALE LEGGE N. 89 DEL 23 GIUGNO 2014, DI CONVERSIONE  
DEL DECRETO-LEGGE N. 66 DEL 24 APRILE 2014  
“MISURE URGENTI PER LA COMPETITIVITÀ E LA GIUSTIZIA SOCIALE”  
(G.U. N. 143 DEL 23/6/14)  
ENTRATA IN VIGORE: 24/6/14**

<p><b>Bonus per lavoratori dipendenti e assimilati</b> All'art. 13 del Tuir è stato inserito il co. 1-bis con la previsione di un bonus per i lavoratori dipendenti per il solo 2014. In particolare, è stato stabilito che qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente (esclusi i redditi da pensione) e su alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (quelli di cui all'art. 50, co. 1, lett. a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), sia di importo superiore alla detrazione per lavoro dipendente di cui all'art. 13, co. 1, Tuir, è riconosciuto un credito, che è rapportato al periodo di lavoro nell'anno e che non concorre alla formazione del reddito, pari a:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 640 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;</li> <li>2) 640 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. In tal caso il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.</li> </ol>	<p><i>Art. 1 Le disposizioni modificate</i></p>
<p>I sostituti d'imposta riconosceranno ai dipendenti il credito in via automatica (senza, dunque, necessità di richiesta da parte del dipendente), eventualmente ripartendolo fra le retribuzioni erogate successivamente al 24/4/14, a partire dal 1° periodo di paga utile. Il credito è attribuito sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga rapportandolo al periodo stesso. A tal fine, il sostituto d'imposta utilizza, fino a capienza, l'ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga e, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga, in relazione ai quali, limitatamente all'applicazione delle suddette disposizioni, non si procede al versamento della quota così determinata, ferme restando le aliquote di computo delle prestazioni. <b>Le somme erogate sono recuperate dal sostituto d'imposta mediante l'istituto della compensazione di cui all'art. 17 d.lgs. n. 241/1997.</b> L'importo del credito riconosciuto deve essere indicato nel CUD.</p>	
<p><b>Rimodulazione delle aliquote IRAP</b> <b>Modificate le aliquote Irap a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/13.</b></p>	<p><i>Art. 2 Le disposizioni confermate</i></p>
<p>In particolare, le modifiche alle aliquote del d.lgs. n. 446/1997 sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• all'art. 16, co. 1, l'aliquota base del 3,9% passa al 3,50%(per l'acconto 2014 con metodo previsionale si applica l'aliquota del 3,75%);</li> <li>• all'art. 16, co. 1-bis:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- alla lett. a), l'aliquota del 4,20% prevista per società di capitali ed enti commerciali passa al 3,80% (per l'acconto 2014 con metodo previsionale si applica l'aliquota del 4%);</li> <li>- alla lett. b), l'aliquota del 4,65% prevista per banche e altri enti e società finanziarie passa al 4,20%(per l'acconto 2014 con metodo previsionale si applica l'aliquota del 4,5%);</li> <li>- alla lett. c), l'aliquota del 5,90% prevista per le imprese di assicurazione passa al 5,30% (per l'acconto 2014 con metodo previsionale si applica l'aliquota del 5,7%);</li> </ul> </li> <li>• all'art. 45, co. 1, l'aliquota dell'1,9% prevista per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi passa all'1,70% (per l'acconto 2014 metodo previsionale si applica l'aliquota dell'1,8%).</li> </ul>	

Le regioni potranno variare le aliquote suddette fino ad un massimo di 0,92 punti percentuali. Le aliquote Irap vigenti al 24/4/14, qualora siano state variate dalle regioni, sono rideterminate applicando le variazioni adottate alle nuove aliquote.

<p><b>Aumentano le ritenute sui redditi di natura finanziaria</b>  <b>Passano dal 20 al 26% le ritenute e le imposte sostitutive su:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• interessi, premi, dividendi e altri proventi art. 44 Tuir (redditi di capitale);</li> <li>• capital gain, differenziali positivi art. 67 da lett. c bis) a c. quinquies) (redditi diversi).</li> </ul> <p>Le nuove aliquote decorrono dall'1/7/14. L'aumento non riguarda tutti i redditi di natura finanziaria. Sono infatti, previste delle esclusioni, come, ad esempio gli interessi, i premi e gli altri frutti dei titoli del debito pubblico, dei buoni postali di risparmio, delle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla CDP e delle altre obbligazioni e titoli similari emessi da amministrazioni statali italiane ed estere.</p> <p>Per un esame dettagliato delle disposizioni si rinvia ai <b>"Lo sai che" n. 4 del 5/5/14 e n. 5 del 6/5/14.</b></p>	<p><b>Art. 3</b>  <i>Le disposizioni confermate</i></p>
<p><b>Rivalutazione dei beni delle imprese</b>  <i>Reinserita la possibilità di pagare in 3 rate l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione Le imposte sostitutive devono essere versate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/13 in 3 rate di pari importo, senza pagamento di interessi, di cui la 1° entro il giorno 16 del 6° mese dalla fine del periodo d'imposta, la 2° entro il giorno 16 del 9° mese dalla fine del periodo d'imposta e la 3° entro il giorno 16 del 12° mese dalla fine del periodo d'imposta. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi dell'art. 17 d.lgs. n. 241/1997.</i></p> <p>Ai maggiori valori iscritti nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 31/12/13, per effetto dell'art. 6, co. 6, D.L. n. 133/2013, si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap e di eventuali addizionali, da versarsi in unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta in corso al 31/12/13. L'imposta è pari al 26% del valore nominale delle quote alla suddetta data, al netto del valore fiscalmente riconosciuto. Il valore fiscale delle quote si considera riallineato al maggior valore iscritto in bilancio, fino a concorrenza del valore nominale, a partire dal periodo d'imposta in corso al 24/4/14. Se il valore iscritto in bilancio è minore del valore nominale, quest'ultimo valore rileva comunque ai fini fiscali a partire dallo stesso periodo d'imposta.</p>	<p><b>Art. 4, co. 11 e 12</b>  <i>Le disposizioni modificate</i></p>
<p><b>La distribuzione di utili ai soci finanziatori delle cooperative non determina la perdita dei benefici fiscali</b>  <b>Specificato, riguardo all'art. 3, co. 1, legge n.28/1999 (norma di interpretazione autentica dell'art. 12, co. 1, legge n. 904/1977, riguardante l'esclusione delle somme destinate a riserve indivisibili dal reddito imponibile delle società cooperative e dei loro consorzi), che la disposizione deve intendersi nel senso che l'utilizzazione delle riserve a copertura di perdite è consentita e non comporta la decadenza dai benefici fiscali, sempre che non si dia luogo a distribuzione di utili nei confronti dei (soli) soci cooperatori, fino a quando le riserve non siano state ricostituite.</b></p> <p>Esclusi, quindi, dalla previsione i soci diversi dai soci cooperatori (i soci finanziatori) ammettendo l'utilizzazione delle riserve a copertura di perdite, senza la perdita dei benefici fiscali, anche in presenza di distribuzione di utili nei confronti dei soci finanziatori.</p>	<p><b>Art. 4, co. 12 ter</b>  <i>Le nuove disposizioni</i></p>

<p><b>Versamento della 1° rata TASI per il 2014</b></p> <p>Per il 2014 il versamento della 1° rata della TASI è effettuato entro il 16/6/14 sulla base delle deliberazioni pubblicate nel sito <a href="http://www.finanze.it">www.finanze.it</a> al 31/5/14.</p> <p>Nel caso di mancato invio delle deliberazioni da parte dei comuni entro il 23/5/14 (e quindi di mancata pubblicazione sul predetto portale entro il 31/5/14), il versamento della 1° rata della TASI è effettuato entro il 16/10/14 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito <a href="http://www.finanze.it">www.finanze.it</a> al 18/9/14 (se inviate dai comuni entro il 10/9/14).</p> <p>Nel caso di mancato invio da parte dei comuni delle deliberazioni entro il 10/9/14, il versamento della TASI è effettuato in un'unica soluzione entro il 16/12/14 applicando l'aliquota di base dell'1 per 1.000, nel rispetto comunque del limite massimo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU previste per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/13 fissata al 10,6 per 1.000 e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.</p> <p>La TASI dovuta dall'occupante, nel caso di mancato invio della delibera entro il 10/9/14 ovvero nel caso di mancata determinazione della percentuale di competenza dell'occupante (tra il 10 e il 30%), è pari al 10% dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale.</p> <p>Dal 2015, i comuni rendono disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su richiesta, ovvero procedono autonomamente all'invio degli stessi.</p>	<p><i>Art. 4, co. 12- quater Le nuove disposizioni</i></p>
<p><b>Rinviato ad agosto l'incremento del prelievo sui prodotti da fumo</b></p> <p>Dovrà essere adottata entro 15/7/14 la determinazione direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, prevista dall'art. 14 D.L. n. 91/2013 per l'incremento, a decorrere dall'1/8/14, del prelievo fiscale sui prodotti da fumo. Il provvedimento dovrà assicurare maggiori entrate pari a euro 23.000.000 di euro per l'anno 2014 e a 50.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2015.</p>	<p><i>Art. 5, co. 1 Le disposizioni confermate</i></p>
<p><b>Alcune eccezioni alla generale abrogazione delle agevolazioni previste ai fini dell'imposta di registro</b></p> <p>Al posto delle molteplici aliquote previste fino al 31/12/2013 dalla Tariffa Parte 1 Articolo 1 D.P.R. n. 131/1986, dall'1/1/2014 sono state previste le seguenti aliquote dell'imposta di registro applicabili agli atti di trasferimento di immobili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2% in presenza dei requisiti per l'agevolazione prima casa;</li> <li>• 9% in tutti gli altri casi di atti di trasferimento immobiliare.</li> </ul> <p>Per gli atti soggetti alle 2 suddette aliquote dell'imposta di registro, sono state abrogate le esenzioni e le agevolazioni previste ai fini dell'imposta di registro, anche da leggi speciali.</p> <p>Tra le eccezioni previste a tali abrogazioni sono state ora inserite le disposizioni di cui all'art. 2, legge n. 692/1981 e all'art. 40, legge n. 1766/1927. Si tratta dell'esenzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• da tasse di bollo e registro e da altre imposte per le sentenze, ordinanze e decreti di restituzione delle terre a comuni o associazioni agrarie, scioglimenti di promiscuità tra i detti enti, liquidazione di usi civici, legittimazioni, assegnazioni di terre e atti dei procedimenti previsti dalla legge n. 1766/1927, nonché per le vendite debitamente effettuate da comuni ed associazioni a seguito di autorizzazione ai sensi dell'art. 12 della stessa legge, sempre che l'atto di autorizzazione precisi le finalità di pubblico interesse perseguito con la vendita e la condizione alla loro realizzazione;</li> <li>• dalle tasse di bollo e di registro per tutti gli atti di procedura eseguiti d'ufficio.</li> </ul>	<p><i>Art. 5, co. 1 bis Le nuove disposizioni</i></p>

<p><b>Riduzione dei costi di riscossione fiscale</b></p> <p>A decorrere dall'1/10/14, fermi restando i limiti già previsti da altre disposizioni vigenti in materia, i versamenti delle imposte, dei contributi, dei premi e degli interessi di cui all'art. 17 d.lgs. n. 241/1997, sono eseguiti esclusivamente mediante:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia 0;</li> <li>2) i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo;</li> <li>3) i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a 1.000 euro.</li> </ol> <p>Chi utilizza i servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle entrate può inviare la delega di versamento anche di un soggetto terzo, mediante addebito su propri strumenti di pagamento, previo rilascio all'intermediario di apposita autorizzazione, anche cumulativa, ad operare in tal senso da parte dell'intestatario effettivo della delega, che resta comunque responsabile ad ogni effetto.</p>	<p><i>Art. 11 Le disposizioni confermate</i></p>
<p><b>Modifiche alla rateazione della riscossione</b></p> <p>Chi è decaduto dal beneficio della rateazione previsto dall'art. 19 D.P.R. n. 602/1973, può richiedere la concessione di un nuovo piano di rateazione, fino a un massimo di 72 rate mensili, a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la decadenza sia intervenuta entro e non oltre il 22/6/13;</li> <li>• la richiesta sia presentata entro e non oltre il 31/7/14.</li> </ul> <p>Il piano di rateazione concesso non è prorogabile e il debitore decade dallo stesso in caso di mancato pagamento di 2 rate anche non consecutive.</p> <p>Abrogata la disposizione che prevedeva per le dilazioni di cui all' art. 19 D.P.R. n. 602/1973 concesse fino al 28/12/11 interessate dal mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di 2 rate, la possibilità di essere prorogate per un ulteriore periodo e fino a 72 mesi, a condizione che il debitore comprovi un temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà posta a base della concessione della prima dilazione.</p>	<p><i>Art. 11-bis Le nuove disposizioni</i></p>
<p><b>Canoni delle concessioni demaniali marittime</b></p> <p>I canoni delle concessioni demaniali marittime, dovuti a partire dal 2014, sono versati entro il 15/9 di ciascun anno.</p>	<p><i>Art. 12-bis Le nuove disposizioni</i></p>
<p><b>La produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non costituisce più reddito agrario</b></p> <p>La produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse all'agricoltura ai sensi dell'art. 2135, co. 3, c.c.. Tali attività, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31/12/14, non si considerano più produttive di reddito agrario. Dal 2015 il reddito sarà determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'Iva il coefficiente di redditività del 25%, fatta salva l'opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari. Delle nuove disposizioni dovrà tenersi conto ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovute per periodo di imposta successivo a quello in corso al 31/12/14.</p>	<p><i>Art. 22 co.1 Le disposizioni modificate</i></p>

*Limitatamente al 2014, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell'art. 2135, 3° co., c.c. e si considerano produttive di reddito agrario.*

*Per la produzione di energia, oltre i limiti suddetti, il reddito delle persone fisiche, delle società semplici e delle società agricole che optano per l'imposizione sui redditi su base catastale ai sensi dell'art. 32 del Tuir di cui all'art. 1, co. 1093, legge 296/2006, è determinato, ai fini IRPEF ed IRES applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'Iva, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, il coefficiente di redditività del 25%, fatta salva l'opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari, previa comunicazione all'ufficio. secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 442/1997. Di queste ultime disposizioni si tiene conto ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per il 2014.*

#### **Nuovi criteri per l'esenzione dall'Imu per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina**

I comuni nei quali, a decorrere dal 2014, si applica l'esenzione Imu di cui all'art. 7 co. 1 lett. h) d.lgs. n. 504/1992 saranno individuati con decreto sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT, diversificando eventualmente tra terreni:

- posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola;
- altri.

*Ai terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che, in base al predetto decreto, non ricadano in zone montane o di collina, è riconosciuta l'esenzione dall'IMU.*

Art. 22, co. 2.  
Le disposizioni modificate

#### **Anticipazione obbligo fattura elettronica**

Anticipato al 31/3/15 il termine di cui all'art. 6, co. 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 55/2013, a partire dal quale l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le PA nonché con le amministrazioni autonome, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, ai sensi dell'art. 1, co. da 209 a 213, L. n. 244/2007. Tali fatture dovranno riportare i seguenti elementi, in mancanza dei quali le PA non potranno procedere al relativo pagamento:

- il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dell'indicazione dello stesso nelle transazioni finanziarie così come previsto dalla determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 7/7/11, n. 4, e i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010, previsti dalla tabella 1 allegata al decreto;
- il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell'art. 11 legge n. 3/2003.

*I codici sono inseriti a cura della stazione appaltante nei contratti relativi a lavori, servizi e forniture sottoscritti con gli appaltatori nell'ambito della clausola prevista all'art. 3, co. 8, legge n. 136/2010.*

Art. 25  
Le disposizioni modificate

## Special Assist

<p><b>Semplificazione fiscale della cessione dei crediti verso la PA</b>          Gli atti di cessione dei crediti certi, liquidi ed esigibili nei confronti delle pubbliche amministrazioni, per somministrazioni, forniture ed appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali, alla data del 31/12/13, nonché le operazioni di ridefinizione dei relativi debiti richieste dalla PA debitrice e garanzie connesse, sono esenti da imposte, tasse e diritti di qualsiasi tipo, a eccezione dell'Iva.</p>	<p><i>Art. 38-bis Le nuove disposizioni</i></p>
<p><b>Compensabili anche i crediti maturati dopo il 31/12/12</b>          Ai fini della compensazione ai sensi dell'art. 17 d.lgs. n. 241/1997, è stato eliminato il vincolo secondo cui i crediti dovevano essere maturati al 31/12/12. Pertanto, tutti i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, <i>nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. n. 165/2001</i> (Stato, enti pubblici nazionali, regioni, enti locali, enti del SSN, ecc.) per somministrazioni, forniture e appalti, possono essere compensati, su specifica richiesta del creditore, con le somme dovute in base agli istituti definitivi della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario.</p>	<p><i>Art. 39 Le disposizioni modificate</i></p>
<p><b>Spostato il termine di notifica delle cartelle esattoriali ai fini della compensabilità con i crediti certificati</b>          Differito dal 31/12/12 al 30/9/13 il termine di notifica delle iscrizioni a ruolo delle somme con cui i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della PA per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati.</p>	<p><i>Art. 40 Le disposizioni confermate</i></p>